

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma

Ricorso del

Comune di Sorgono, in persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Carta, con sede in Sorgono Corso IV Novembre n. 75, P.IVA 00160130910, elettivamente domiciliato in Sassari Via Dante n. 14 presso lo studio dell'Avv. Diego Giovanni Lumbau (C.F. LMBDGV64M21I452R – PEC diegogiovanni.lumbau@pecordineavvocati.ss.it – Telefax 079234490) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti del

Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Mendicino (CS) Traversa I Municipio

per l'impugnazione, previo accoglimento della cautela richiesta,
– del *Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport in data 13.9.2021*, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, nella parte in cui non include il progetto presentato dal Comune di Sorgono tra quelli finanziati;

– del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport sul ricorso gerarchico proposto dal Comune di Sorgono in data 10.11.2021 con il quale è stata chiesta la

“revisione della scheda di attribuzione dei punteggi e pertanto l’attribuzione del punteggio mancante e non preso in considerazione con particolare riferimento al punto d) del dettaglio dei sotto punteggi;

Di conseguenza l’attribuzione del punteggio di 15 punti, così come previsto dall’avviso pubblico, al punto 7 lettera d), nonché la revisione della graduatoria di merito dichiarando la proposta del Comune finanziabile”.

* * * * *

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport ha pubblicato un avviso pubblico denominato *Sport e periferie 2020* per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “fondo sport e periferie”.

Il Comune di Sorgono ha partecipato al Bando con domanda prot. BANDO202004757.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport in data 13.9.2021 è stata approvata la graduatoria finale nella quale l’intervento del Comune di Sorgono, cui sono stati attribuiti n. 33,50 punti, non è risultato tra quelli finanziati.

Con nota prot. N. 5807 del 17.9.2021 il Comune ha chiesto di conoscere il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

Il Dipartimento dello Sport, con nota inviata via PEC DPS-0012883-P-27/10/2021 in data 28.10.2021, ha dettagliato i sotto punteggi ottenuti.

Esaminando l’attribuzione dei sotto punteggi è risultato che la

Commissione non ha tenuto conto del fatto che il Comune ha presentato una proposta riferita ad una progettazione definitiva–esecutiva, che invece è stata valutata e verificata come una progettazione meramente definitiva.

Precisamente, si legge nella comunicazione: “**Punteggio lettera d)** Il punteggio è assegnato secondo il seguente schema, con preferenza per il livello di progettazione più avanzato:

<i>progetto di fattibilità:</i>	<i>punti 0;</i>
<i>progetto definitivo:</i>	<i>punti 0;</i>
<i>progetto esecutivo:</i>	<i>punti 15.</i>
<i>Livello progettazione presentato:</i>	<i>Progetto definitivo</i>
<i>Livello progettazione verificato:</i>	<i>Progetto definitivo</i>
<i>Punteggio: 0”</i>	

Con ricorso gerarchico inviato via PEC in data 10.11.2021 il Comune di Sorgono ha quindi impugnato la graduatoria rilevando che la progettazione allegata alla domanda di partecipazione era di tipo definitivo–esecutivo, elaborata in un unico livello (giusto disposto del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) e redatta ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Ha quindi chiesto la revisione della scheda di attribuzione dei punteggi con attribuzione dei 15 punti, così come previsto dall’avviso pubblico, al punto 7 lettera d).

Oltre a ciò ha chiesto la revisione del punteggio attribuito in relazione all’efficientamento energetico della struttura ed in particolare di quello previsto dalla lettera b), punto 2 che, a giudizio del ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che il corpo spogliatoi, a seguito dell’intervento, è destinato a passare da una Classe

Energetica D EPgl,nren 583.44 KWh/m² anno ad una Classe Energetica A4 EPgl,nren 151.63 KWh/m² anno (come riportato nelle relazioni R.02.3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA e R.02.4 – RELAZIONE TERMICA ALLA PAGINA 25)

Il ricorso concludeva chiedendo, per conseguenza della correzione del punteggio assegnato al Comune di Sorgono, la revisione della graduatoria di merito dichiarando la proposta del ricorrente finanziabile.

Nessuna risposta è ad oggi pervenuta dall'Amministrazione.

* * * * *

Ritenendo l'attribuzione del punteggio, con la conseguente esclusione dalla graduatoria dei progetti finanziabili, ingiusta e lesiva dei propri diritti e legittimi interessi, con il presente atto il Comune di Sorgono propone ricorso per i seguenti

Motivi

1. Violazione della *lex specialis* per la individuazione degli interventi da finanziare.

Come riferito in narrativa, il bando cui il Comune di Sorgono ha partecipato prevedeva che il punteggio di cui alla lettera d) venisse assegnato secondo il seguente schema,

progetto di fattibilità:	punti 0
progetto definitivo:	punti 0
progetto esecutivo:	punti 15

ed invece al ricorrente, sebbene avesse presentato un progetto di grado esecutivo, è stato assegnato, in relazione a tale specifica voce, un punteggio pari a 0, ovvero quello spettante a progetti di un livello

di definizione non superiore a quello definitivo.

Al tal riguardo pare opportuno, pur consapevoli di rischiare un eccesso di pedanteria, riepilogare il quadro normativo che presiede alla progettazione definitiva ed esecutiva (tra loro inscindibilmente unite) onde dar conto del marchiano errore in cui è incorsa la Presidenza del Consiglio nel valutare il progetto del ricorrente.

In termini generali è noto che il progetto definitivo debba individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa.

Il progetto esecutivo, d'altro canto, oltre ad aderire alle prescrizioni contenute in quello definitivo (nonché a quelle dettate nei titoli abilitativi), determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto. La legislazione impone, in particolare, che debba avere un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; debba essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera in relazione al ciclo di vita; debba ulteriormente contenere e recensire le indicazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il D.P.R. 207/2010 stabilisce (artt. 24-32) nel dettaglio quali documenti debbano corredare un progetto definitivo, imponendo la redazione di una relazione generale, delle relazioni tecniche e

specialistiche, dei rilievi planoaltimetrici e di uno studio dettagliato di inserimento urbanistico, degli elaborati grafici, dello studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative ovvero dello studio di fattibilità ambientale), dei calcoli delle strutture e degli impianti, del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, del censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, del piano particellare di esproprio, dell'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, del computo metrico estimativo, dell'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, del quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Quanto ai contenuti, la legge chiarisce che la relazione generale del progetto definitivo debba fornire tutti i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione; indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera.

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, avuto riguardo alla natura dell'opera (e dunque se ed in quanto occorrenti), le seguenti relazioni tecniche, sviluppate ad un livello di definizione tale che

nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: a) relazione geologica, b) relazioni idrologica e idraulica, c) relazione sulle strutture, d) relazione geotecnica, e) relazione archeologica, f) relazione tecnica delle opere architettoniche, g) relazione tecnica impianti, h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto, i) relazione sulla gestione delle materie, l) relazione sulle interferenze.

Inoltre il progetto definitivo deve comprendere lo studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.

Sotto il profilo grafico, il progetto definitivo deve comprendere tutte le planimetrie richiesta dalla natura dell'opera, redatte in idonea scala.

Il progetto definitivo deve anche contenere (art. 29) i calcoli delle strutture e degli impianti, un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 30), un elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo ed il quadro economico.

Diversamente, i documenti componenti il progetto esecutivo (che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, restando esclusi soltanto i piani operativi di cantiere) vengono indicati dal D.P.R. 207/2010 (artt. 33-43) in quelli che seguono: a) la relazione generale; b) le relazioni specialistiche; c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e)

il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) il piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; g) il computo metrico estimativo e quadro economico; h) il cronoprogramma; i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto; m) l'eventuale piano particellare di esproprio.

In particolare, la relazione generale del progetto esecutivo deve descrivere nel dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, i particolari costruttivi necessari per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi, l'illustrazione dei criteri e delle scelte per trasferire sul piano contrattuale e costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato.

Le relazioni specialistiche da allegare al progetto esecutivo sono (art. 35) le medesime contenute nel progetto definitivo, eventualmente integrate ove occorrente.

Quanto agli elaborati grafici del progetto esecutivo, gli stessi devono comprendere tutti quelli del progetto definitivo oltre agli ulteriori necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva. Il progetto esecutivo deve contenere anche gli elaborati di tutti i particolari costruttivi, quelli atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio e quelli delle lavorazioni che risultino necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione.

In relazione ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti la

legge impone, in sede di redazione del progetto esecutivo, di portarli ad un livello di dettaglio tale da consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione e devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Quindi, per quel che attiene le strutture, l'esecutivo deve comprendere gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) e di dettaglio.

Quanto poi al piano di manutenzione dell'opera, il D.P.R. 207/2010 impone d'inserirvi la pianificazione e programmazione dell'attività di manutenzione dell'intervento, avuto riguardo all'importanza e complessità dell'opera.

L'art. 39, nel disciplinare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il quadro di incidenza della manodopera, impone l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative e la stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate

Completano il progetto esecutivo, il cronoprogramma delle lavorazioni (contenente un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni), l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e quadro economico (che, nell'ambito della progettazione esecutiva, costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo) e lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Utile rammentare che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Orbene, la documentazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dal Comune di Sorgono è quella di seguito elencata:

Elenco elaborati di cui al Progetto esecutivo (Art. 33 D.P.R. 207/2010)	Elaborati presentati domanda prot. BANDO202003718
a) relazione generale	R.01 – Relazione generale
b) relazioni specialistiche;	R.01.1 – Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento R.02.1 – Relazione specialistica Impianto Fotovoltaico R.02.3 – Attestato di prestazione energetica
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;	T.01 – Inquadramento territoriale e urbanistico T.02 – Planimetria stato di fatto e rilievo piano altimetrico T.03 – Planimetria stato di progetto T.04 – Planimetria drenaggio profondo – particolari costruttivi T.05 – Planimetria pendenze e drenaggio superficiale–particolare costruttivo T.06 – Planimetria impianto irrigazione campo T.07 – Spogliatoi atleti e arbitri – piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi IE T.01 – Impianto fotovoltaico IC T.01 – Impianto di condizionamento
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;	R.02.2 – Schemi unifilari quadri elettrici Impianto Fotovoltaico R.02.4 – Relazione termica e fascicolo schede strutture
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	R.14 – Piano di manutenzione del manto in erba artificiale
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;	R.11 – Piano della sicurezza e coordinamento R.13 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera R.07 – Quadro incidenza percentuale della manodopera
g) computo metrico estimativo e quadro economico;	R.12 – Stima dei costi della sicurezza R.05 – Computo metrico estimativo R.06 – Quadro economico

h) cronoprogramma;	R.08 – Cronoprogramma delle lavorazioni
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;	R.03 – Elenco dei prezzi unitari R.04 – Analisi dei prezzi unitari
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto	R.09 – Schema contratto d'appalto R.10 – Capitolato speciale d'appalto
m) piano particellare di esproprio.	Non pertinente

Dunque quello presentato dal Comune di Sorgono è, tecnicamente, un progetto esecutivo, dal momento che contiene gli elaborati distintivi di un tale livello di progettazione.

Quanto al contenuto dei singoli documenti/elaborati si rileva che:

- a) la relazione generale ha il contenuto proprio di una relazione di corredo di una progettazione esecutiva, dal momento che descrive dettagliatamente i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, i particolari costruttivi necessari per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
- b) le relazioni specialistiche, del pari, sono molto dettagliate e non hanno necessità di una ulteriore attività di elaborazione.
- c) gli elaborati grafici sono redatti in scala idonea.
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti sono dettagliati.
- e) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è stato predisposto.
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il quadro di incidenza della manodopera sono presenti.
- g) il computo metrico estimativo e quadro economico sono dettagliati.
- h) il cronoprogramma è redatto secondo i criteri di legge.
- i) l'elenco dei prezzi unitari è dettagliato e corredato dell'analisi degli stessi.

l) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto è presente.
Anche sotto il profilo sostanziale, quindi, il progetto presentato dal Comune di Sorgono presenta i caratteri propri di un esecutivo.

Il progetto inviato dal ricorrente deve essere quindi necessariamente ricondotto, tanto in termini di forma che di sostanza, ad un livello di progettazione di tipo “esecutivo”, con la conseguenza che l’Amministrazione intimata deve dirsi incorsa in errore allorquando lo ha classificato come “definitivo” attribuendogli 0 punti in luogo dei 15 spettanti.

In analoga violazione è peraltro incorsa l’Amministrazione intimata allorquando ha attribuito il punteggio di 0 (in una scala fino a 7 punti) in relazione all’efficientamento energetico della struttura ed, in particolare di quello previsto dalla lettera b), punto 2 che – all’evidenza – non ha rispettato le prescrizione del bando nel valutare il corpo spogliatoi il quale, a seguito del programmato intervento, è destinato a passare da una Classe Energetica D EPgl,nren 583.44 KWh/m² anno ad una Classe Energetica A4 EPgl,nren 151.63 KWh/m² anno (come riportato nelle relazioni R.02.3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA e R.02.4 – RELAZIONE TERMICA ALLA PAGINA 25) .

In relazione a tale parametro si chiede all’adito T.A.R. una revisione al rialzo del relativo punteggio ritenendo corretto, in luogo dei 0 punti attribuiti, il riconoscimento di almeno 4 punti.

2. Eccesso di potere: travisamento o erronea valutazione dei fatti. Carezza di motivazione.

Le considerazioni appena svolte consentono di criticare la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche sotto il profilo di

un travisamento ed erronea valutazione dei fatti, laddove – pur in presenza di un progetto chiaramente esecutivo – ne hanno travisato il contenuto assumendo che lo stesso consistesse in un progetto definitivo, penalizzando indebitamente il Comune di Sorgono.

Analogamente, l'Amministrazione è incorsa in un travisamento dei fatti e/o erronea valutazione allorquando ha attribuito il punteggio di zero punti previsto dalla lettera b), punto 2 in relazione all'efficientamento energetico della struttura; punteggio che – come detto – non tiene conto della circostanza che il corpo spogliatoi, a seguito dell'intervento, è destinato a passare da una Classe Energetica D EPgl,nren 583.44 KWh/m2 anno ad una Classe Energetica A4 EPgl,nren 151.63 KWh/m2 anno, con conseguente diritto ad almeno 4 punti.

Peraltro le valutazioni operate dal Dipartimento per lo Sport appaiono del tutto apodittiche e totalmente prive di giustificativi, con ciò concretizzando un ulteriore profilo di illegittimità, derivante dalla carenza di motivazione.

3. Illegittimità del silenzio servato sul ricorso gerarchico proposto dal Comune di Sorgono.

Il presente ricorso si è reso necessario a causa del silenzio servato dall'Amministrazione intimata sul ricorso gerarchico, con il quale il Comune di Sorgono ha chiesto il riesame della propria posizione in graduatoria, esponendo nel dettaglio i motivi per cui riteneva di avere subito un ingiusto trattamento.

Il Dipartimento per lo Sport, in applicazione del principio di leale collaborazione tra gli Enti, avrebbe dovuto dare riscontro allo stesso nei 90 giorni prescritti, adottando gli opportuni correttivi o

quantomeno fornendo gli opportuni chiarimenti in ordine alle penalizzanti valutazioni adottate sul progetto presentato dal Comune di Sorgono.

Ciò anche con un rigetto espresso che avrebbe indotto il ricorrente a fare le proprie valutazioni in merito alle motivazioni proposte.

Vero è che, con tutta probabilità, il Dipartimento per lo Sport si è completamente trascurato d'evadere la pratica, con ciò rendendo necessario investire della questione il Tribunale Amministrativo.

Istanza Cautelare

Va premesso che il progetto presentato dal Comune di Sorgono è stato ritenuto ammissibile (perché, evidentemente, esente da vizi) e finanziabile, pur se nel concreto non finanziato a causa della insufficienza dei fondi, insufficienti a coprire le domande che avevano ottenuto un punteggio inferiore a 35.

Ove fosse stato riconosciuto il livello “esecutivo” del progetto, sarebbe in automatico derivata l'attribuzione dei 15 punti previsti dal bando per questo tipo di progetti, con la conseguenza che la proposta del Comune di Sorgono avrebbe raggiunto i 48,50 punti, collocandosi nella parte alta della graduatoria e quindi in posizione utile per essere finanziata.

La verifica del punteggio aggiuntivo spettante è peraltro una operazione assai semplice, dal momento che è la stessa legge ad indicare – sulla scorta dell'elencazione contenuta nel D.P.R. 207/2010 – gli elementi formali che consentono di distinguere tra le due fattispecie (progetto “definitivo”, al quale il bando riconosce 0 punti, ed “esecutivo”, per il quale vengono riconosciuti 15 punti) senza l'esercizio di alcuna discrezionalità.

Non per caso il Comune, prima d'adire le vie legali, ha percorso la strada del ricorso gerarchico.

L'opera di cui il Comune di Sorgono ha chiesto il finanziamento è estremamente importante per la collettività di riferimento, oltremodo isolata e distante da centri di qualche importanza (e dunque dotati di comparabili infrastrutture).

Ove venisse disposta in via cautelare – sull'esame degli atti – l'attribuzione, quanto meno, del punteggio aggiuntivo dei 15 punti spettanti per la presentazione di un progetto (non già definitivo ma esecutivo, si renderebbe possibile avviare – stante l'esistenza di un progetto esecutivo – l'iter procedimentale per la selezione di una impresa appaltatrice dei lavori; attività che potrebbe essere espletata nelle more di una decisione nel merito (ovvero di uno spontaneo ripensamento da parte dell'Amministrazione intimata) con una modesta spesa e senza assumere impegni sino ad aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.

In alternativa il Tribunale potrebbe disporre la sospensione della graduatoria impugnata, al fine di sollecitare l'Amministrazione al (ri)esame della pratica, fissando in ogni caso un merito a breve che consenta di dirimere la controversia in tempi rapidi, senza penalizzare ingiustamente il ricorrente.

Peraltro tutti i progetti presentati, al pari di quello di Sorgono, dovendo attingere ai fondi del Dipartimento per la loro attuazione, versano in una condizione procedimentale ancora incompleta ed in via di formazione, necessitando (ove non di progettazioni esecutive) quanto meno di validazioni, di tempi tecnici per lo svolgimento delle gare per la selezione delle imprese appaltatrici, di stipula dei

contratti etc. etc., sicchè una temporanea sospensione della graduatoria, peraltro per le finalità rappresentate in ricorso (inserimento del progetto del comune di Sorgono all'interno della lista di quelli finanziabili), non sarebbe di per sé foriera di significativi ritardi.

* * * * *

Per quanto sopra esposto si chiede che il T.A.R., previo accoglimento dell'istanza cautelare, voglia annullare e/o riformare (*in parte qua*) gli atti impugnati in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Avv. Diego G. Lumbau